

in *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica*, oggi, a cura di B. Montanari, Giuffrè, Milano 1994, pp. 119-131.

FRANCESCO VIOLA

NUOVI PERCORSI DELL'IDENTITÀ DEL GIURISTA

Del riordinamento degli studi delle facoltà giuridiche si è parlato e scritto sicuramente più che di quello di tutte le altre facoltà italiane e certamente altrettanto meno si è fatto sul piano delle iniziative concrete. C'è una ragione di fondo di questa situazione paradossale. Il nodo centrale, infatti, non risiede tanto (o soltanto) nei piani di studio, cioè nella successione delle varie discipline, ma piuttosto nel modo d'intenderle e d'insegnarle. I metodi d'indagine delle discipline giuridiche tradizionali sono rimessi in questione. Il giurista, che pure ha sempre avuto nel suo DNA un segmento di tradizionalismo, è chiamato ancora una volta a ricostruire o a ritrovare la propria identità nella società contemporanea.

Il tema dell'identità del giurista precede quello della sua formazione. Non si può organizzare un'attività formativa se non si sa quale obiettivo si vuole raggiungere.

La filosofia del diritto (1) oggi — come sempre — è chiamata a contribuire a suo modo alla presa di coscienza della nuova identità del giurista. Il compito filosofico risulta enfatizzato in una situazione fluida, in cui molteplici interpretazioni sono possibili. Allora il giurista per auto-comprendersi ha più che mai bisogno di uscire da se stesso per ritrovare il suo posto nel mondo. La filo-

(1) Includo nella 'filosofia' anche gli studi di teoria del diritto non già per comodità d'esposizione, ma precisamente perché nel loro significato ultimo li considero filosofici a tutti gli effetti.

sofia del diritto è una delle finestre della casa del giurista attraverso cui egli può guardare il mondo. Al contempo, attraverso la stessa finestra si può guardare in senso opposto dentro la casa del giurista.

Affinché la filosofia del diritto conservi questo ruolo, è necessario che essa non trascuri nessuna delle sue funzioni, che sono fondamentalmente quella interpretativa e quella critica. È ovvio che per criticare bisogna prima interpretare e che quindi il primo compito della filosofia del diritto nell'ora presente è quello di reinterpretare la figura del giurista, in quanto la sua identità consolidata sembra ormai smarrita. E tuttavia la finalità ultima della riflessione filosofico-giuridica non è certo quella di raggiungere semplicemente la consapevolezza del tempo presente, ma ancor più di leggere in esso in profondità e di coglierne tutte le radici ed implicazioni. Dietro il ruolo del giurista sta il concetto di diritto e, quindi, *interrogarsi sull'operatore significa in definitiva cercare il senso dell'opera*.

Il fatto che la configurazione della professione di giurista sia mutevole indica che si tratta di un modello storico che dipende da varie circostanze. Non solo ogni epoca ha il proprio modello di giurista, ma anche all'interno delle diverse epoche questo modello subisce notevoli modifiche e trasformazioni. Ogni mutamento del ruolo del giurista è ovviamente legato al cambiamento nella percezione del ruolo del diritto nella società.

Nonostante le sue profonde variazioni storiche, l'opera del giurista è consistita sempre in una *razionalizzazione del prodotto normativo* e della volontà del legislatore, qualunque fosse tale prodotto e chiunque fosse il legislatore [Cotta 1967, 18].

Le variazioni della figura del giurista dipendono sia dal modo d'intendere il prodotto normativo e la sua fonte, sia dal modo d'intendere la razionalità giuridica e i suoi processi tipici.

Per orientarsi adeguatamente nei problemi dell'identità e della formazione del giurista oggi in Italia bisogna gettare uno sguardo veloce a quel passato prossimo da cui direttamente dipendiamo. Alle nostre spalle, partendo dal II dopoguerra, si sono disegnate per grandi linee due fasi dell'atteggiamento dei giuristi nei con-

fronti del diritto. Le periodizzazioni qui tracciate hanno ovviamente un valore molto approssimativo.

I. *Fino agli anni '60*: il diritto viene percepito assiologicamente nell'ottica della neutralità e della *avalutatività*. Dovendo essere il luogo della pacificazione e della ricostruzione della comunanza sociale, lo si pensa come deideologizzato e formalistico. Il giurista è un tecnico delle istituzioni già esistenti e uno scienziato delle norme positive.

I temi filosofico-giuridici che risultano essere più funzionali a quest'ottica sono, da parte giuspositivistica, quelli che ruotano intorno alla problematica della scienza giuridica (la scientificità della giurisprudenza, la struttura del sistema giuridico, il concetto di norma, il principio formale di legalità ...) e, da parte giusnaturalistica, quelli che permettono di collegare le dottrine tradizionali del diritto naturale con il diritto positivo in vigore e con la sua oggettività assiologica (il diritto naturale vigente).

II. *Negli anni '70* esplose la rivolta contro il formalismo e si moltiplicano le operazioni di smascheramento dell'ideologia nascosta nell'attività interpretativa dei giuristi e dei giudici. *Il diritto viene messo in stretta relazione con la società e con la politica*. Al giurista si chiede di diventare uno scienziato sociale e di aprirsi all'interdisciplinarietà, ma anche, d'altra parte, di abbandonare ogni separatezza e di compiere scelte di campo (uso alternativo del diritto). Si rivolge l'attenzione alla politica del diritto come punto di riferimento per tutti gli operatori giuridici [Rodotà 1986, 4]. Viene così meno la neutralità avalutativa, la riduzione dello studio del diritto a mera tecnica e dello scienziato del diritto a mero tecnocrate delle istituzioni. In ogni caso si perviene ad una presa di coscienza che sarà un dato acquisito fino ad oggi la *consapevolezza del carattere creativo delle attività interpretative ed applicative del diritto*. Di conseguenza, si scoprono le valenze politiche delle attività professionali prima percepite come tecniche e neutre [Tarello 1986, 251].

I temi filosofico-giuridici più vicini a questo mutamento di prospettive sono ovviamente quelli che ruotano intorno al rapporto

diritto-società [Cotta 1966 e 1967, Scarpelli 1968], alla crisi del positivismo giuridico e del formalismo, ai rapporti tra struttura e funzione del diritto (attenzione per la sociologia giuridica, per la teoria dell'interpretazione, per la funzione delle norme ...).

Tuttavia già possiamo notare che, nonostante l'apparente somiglianza di temi, i discorsi dei giuristi e quelli dei filosofi in realtà non sempre s'incontrano. I giuristi avevano scoperto, in quanto giuristi, il mondo della socialità e della politica, mentre i filosofi s'interrogavano con atteggiamenti diversi sui destini della società tecnologica, in cui il potere dominante non sembra più essere quello politico ma quello derivante dall'alleanza della scienza e della tecnica con la produzione. Si verificava così ancora una volta quella *solo apparente somiglianza di tematiche* che in realtà impedisce il dialogo e la collaborazione educativa.

Negli anni '50 Luigi Caiani aveva anticipato la problematica dei giudizi di valore nella giurisprudenza, ma solo più tardi tale tema sarà vivacemente dibattuto dai giuristi. Del pari il problema del rapporto tra società tecnologica e diritto non poteva ancora essere al centro degli interessi di giuristi che si appressavano a ridisegnare i rapporti più generali tra diritto e scienza giuridica, da una parte, e società e politica dall'altra.

C'è quindi da prestare particolare attenzione a questa *imperfetta coordinazione tra la problematica filosofico-giuridica e la cultura dei giuristi*, perché ritengo che essa abbia un peso non indifferente nella percezione della funzione della filosofia del giurista. Non penso che ciò sia sempre un male, né credo che sia sempre evitabile, perché in buona parte dipende dalla natura delle discipline in gioco. E tuttavia devono essere fatti sforzi da entrambe le parti: *il filosofo deve sforzarsi di guardare anche ai fenomeni davanti a sé e il giurista di guardare anche in profondità e in avanti*. Tra tutti i filosofi del diritto italiani bisogna riconoscere in particolare a Bobbio l'attenzione continua per il mondo culturale del giurista così come di volta in volta si è andato trasformando.

La situazione attuale, che va *dagli anni '80 fino ai nostri giorni*, vede intrecciarsi fattori eterogenei e per questo non consente ancora un'interpretazione univoca. È certo che la configurazione

precedente sia venuta meno, ma ancora è impossibile tracciare il nuovo modello di giurista.

Si può oggi parlare del giurista in generale e, conseguentemente, dei «giuristi come ceto»? La risposta negativa [Tarello 1986, 249] sembra avere buone ragioni a suo sostegno. *Ad una frantumazione del mondo del diritto corrisponde una moltiplicazione delle figure di giurista*. Il mestiere di giurista [Mari 1990] si presenta oggi molto articolato, poiché alle usuali professioni forensi se ne sono aggiunte altre (ad es. il giurista d'impresa, il manager nell'impresa pubblica, il manager nell'impresa multinazionale ...), che sembrerebbero richiedere percorsi di formazione diversi, e perché anche quelle tradizionali sono in via di profonda trasformazione (si pensi ad esempio al ruolo sempre maggiore che esercita nel diritto interno il diritto comunitario e quello internazionale).

Non più un'unica figura di giurista, ma diverse configurazioni di tale professione. Il che pone — secondo quanto già detto — come preliminare al problema della formazione quello dell'identità del giurista. Di fronte ad una così variegata applicazione delle conoscenze giuridiche è possibile ritrovare un minimo denominatore comune a tutte le professioni «giuridiche»? È questa una nuova sfida per la filosofia del diritto. Se si dovesse arrivare alla conclusione dell'eterogeneità assoluta delle figure di giurista, non avrebbe neppure senso mantenere l'unità didattica degli studi giuridici. Per questo ritengo che oggi i filosofi del diritto siano gravati di una responsabilità molto maggiore che nel passato e che, pertanto, le loro inadempienze sarebbero molto più gravi. La difesa dell'unità della cultura giuridica richiede oggi molto più l'apporto del filosofo che quello, pur imprescindibile, dello stesso storico del diritto, che non sempre riesce a trovare nel passato le basi per la comprensione delle nuove professioni legali.

Mi limiterò ora a raccogliere alcune notazioni sparse e disarticolate sulle trasformazioni attuali del mondo del diritto, della scienza giuridica e della società in attesa di conquistare un punto d'osservazione più comprensivo e sintetico, cioè filosofico.

1) La prima considerazione è di carattere generale e riguarda la società. Ora la società tecnologica è in piena espansione, ma il

suo avvento non ha rispettato tutte le previsioni. Accanto agli aspetti inquietanti si fanno strada anche potenzialità positive prima trascurate. La *società tecnologica* è ben lungi dall'essere quel mondo ad una sola dimensione che si paventava e non è una società tecnocratica. Essa permette, e anzi favorisce, la creatività, la libertà, l'impegno, la solidarietà, l'innovazione e uno sviluppo aperto verso molteplici prospettive, aumentando con ciò la responsabilità etica [Robilant 1980, 519]. All'interno di questo tipo di società la creatività della scienza giuridica risulta ancor più potenziata, ma al contempo bisogna trovare nuovi criteri di controllo e di difesa dall'arbitrio.

Bisogna anche acquistare coscienza degli influssi che la nuova società tecnologica ha sulla forma stessa del diritto e sul modo di legiferare attraverso l'introduzione degli strumenti informatici [Frosini 1979].

2) La seconda considerazione è ancora di carattere generale e riguarda il diritto. Accanto alla frammentazione del giuridico si nota oggi una sua rilevante capacità di espansione. È la frammentazione a permettere la *penetrazione della giuridicità in campi prima ad essa estranei* e viceversa. Il diritto sta divenendo in una società pluralistica, qual è la nostra, la struttura formale interna ai più diversi campi dell'operare sociale. È ciò che Fuller ha chiamato in modo felice il «*linguaggio dell'interazione*». È stato già più volte notato che il possesso di *deregulation* non significa affatto meno diritto, ma solo meno diritto statale e molto più diritto non statale. Il problema non è affatto quello della riduzione del giuridico, ma quello del suo controllo e della sua unificazione.

Nelle Facoltà giuridiche italiane una delle lacune più gravi nella formazione del giurista è l'assenza dello *studio della produzione del diritto* e di un'adeguata illustrazione della teoria delle fonti [Gallo 1990, 40]. È questo un tema a cui anche i filosofi del diritto dovrebbero prestare una maggiore attenzione sia sul piano scientifico che didattico. Il diritto non è qualcosa di già prodotto, ma qualcosa che si va producendo man mano che si sviluppa la vita sociale.

3) Il sistema giuridico, sia nel senso di ordinamento del diritto che nel senso di costruzione scientifica, ha abbandonato ogni chiusura e staticità. È divenuto un *sistema aperto* e un sistema morfogenetico [Robilant 1980, 514]. Ciò significa che il giurista deve acquisire anche competenze diverse da quelle strettamente e tradizionalmente giuridiche, uscendo dall'isolamento scientifico e culturale. Il giurista è divenuto consapevole che è impossibile lavorare sui concetti senza considerare gli interessi: non mette più in dubbio la storicità delle categorie giuridiche e si industria a conciliare il pensiero sistematico col pensiero problematico [Rodotà 1986, 5].

La scoperta della necessaria interdisciplinarietà non è certo una novità, anche se è stata in passato più auspicata che praticata. Ciò che è nuovo è lo sforzo di coniugare la multilateralità delle competenze con la ricerca della *specificità del giuridico*.

4) Una delle caratteristiche del giurista di oggi è la *tendenza verso la specializzazione*. L'insufficienza dei codici, la crescita della legislazione speciale, l'incapacità dei legislatori nazionali del nostro secolo di codificare per principi, la rottura dell'unità sistematica degli ordinamenti codificati per il proliferare di sottosistemi di settore, hanno indotto i giuristi a coltivare professionalità specialistiche e ad acquisire competenze specifiche in quei microsistemi normativi che sono causa ed effetto della crisi delle codificazioni [Casavola 1989, 6].

5. La tendenza verso la specializzazione delle competenze giuridiche può ostacolare il ritorno verso la specificità del giuridico, poiché polverizza l'unità del diritto. Per evitare ciò bisogna dare il debito rilievo al fatto che tra gli elementi che specificano il lavoro del giurista c'è senza dubbio l'*attenzione alle forme*. L'unità di quel linguaggio dell'interazione che è il diritto risiede tra l'altro nella sua struttura formale.

Il rilievo dato alla forma non significa per ciò stesso un ritorno al formalismo se resta ben salda la consapevolezza della continua dipendenza dai valori. D'altronde anche le forme sono a servizio dei valori interni della comunicazione sociale. Attraverso la determinazione delle modalità espressive e operative le azioni sono

rese l'una all'altra riconoscibili, si pongono le condizioni per una comunicazione non ambigua o equivoca. Il vincolo delle forme è oggettivo e garantisce che l'azione conservi la sua identità e sia fissata la sua natura e il suo significato, pur nel fluire della vita sociale [Irti 1990, 4].

L'interazione sociale in una società pluralistica ha fame di oggettività e non può sopravvivere senza un vocabolario comune. Il sistema della legalità è un sistema della conformità oggettiva.

La *legalità* come principio e come valore è un tema della cui attualità i filosofi del diritto dovrebbero dar segno di accorgersi nei loro studi e nei loro corsi.

6) Un altro problema antico che si ripropone in termini nuovi è quello del rapporto tra *teoria e pratica* nello studio del diritto. È un tema che ovviamente ha molta importanza per la didattica, dove viene lamentata una scarsa attenzione per la formazione del discente alla pratica giuridica.

Già nel 1909 Zitelmann notava che, mentre lo studente di medicina si rende facilmente conto della necessità di conoscere l'anatomia e la fisiologia, quello di giurisprudenza non comprende a cosa possano servire per la sua futura professione tante sottili distinzioni dogmatiche. Egli ritiene superflui buona parte degli studi compiuti, che gli appaiono «leblös und trocken», senza vitalità e aridi [Zitelmann 1909, 14] (2).

Oggi il rapporto tra tecnica e pratica negli studi giuridici si presenta in forme nuove. Non si tratta più soltanto nella pratica di una mera applicazione delle nozioni teoriche al fine di acquisire un'abilità tecnica. Ancor più, *la pratica è diventata indispensabile per formulare una buona teoria*. C'è chi vede nella società tecnologica attuale l'accentuazione della separazione tra teoria del diritto e tecnologia del diritto [Robilant 1980, 512]. Ma in un mondo multidimensionale e complesso la teoria deve tener conto delle

(2) Noto per inciso che la proposta di riforma degli studi giuridici, avanzata da Zitelmann, a parte l'introduzione di ben 3 anni interamente dedicati alla pratica, per quanto riguarda l'anno-base è del tutto simile, dopo 80 anni, alla proposta redatta da Amirante, Corbino e Mazzamuto e discussa nella riunione dei Presidi delle Facoltà giuridiche (Copanello, 18-19 Ottobre 1991).

esigenze pragmatiche. Le rappresentazioni diverse che del diritto sono oggi possibili dipendono nella sostanza dalle finalità operative che si propone il giurista. Una conoscenza del diritto che non sia diretta a giustificare e a guidare i percorsi della pratica non è più significativa nel mondo della complessità. D'altronde con ciò non si fa che ritrovare il senso antico per cui la scienza giuridica è *ars* piuttosto che astratta costruzione di concetti.

Inoltre, il giurista è oggi sempre più spinto ad assumere ruoli di *progettazione di nuove istituzioni* a causa dei processi di trasformazione della società. Questa finalità pratica richiede la capacità di collegare i valori politici con i principi teorici e i mezzi tecnici. Il giurista deve conoscere e valutare i fini politici e nello stesso tempo conservare la sua identità, che non è quella dell'uomo politico. Il giurista come «architetto delle istituzioni» [Scarpelli 1975, 69] deve essere preparato a conferire un'articolazione normativa ad una visione politica. Anche l'acquisizione di quest'abilità richiederebbe opportuni accorgimenti didattici e formativi.

7) Abbiamo finora evidenziato i fattori di frammentazione e di specializzazione interni al mondo del diritto. Ma ora bisogna anche ricordare alcuni *fattori di unificazione*, a cui si deve dare un peso del tutto particolare. Mi riferisco al controllo di costituzionalità delle leggi e all'integrazione sovranazionale dei sistemi normativi statuali.

Nell'operante rigidità della Costituzione il legislatore sovrano è assoggettato al principio di ragionevolezza, dunque alla *ratio imperii* subentra l'*imperium rationis*. La ragionevolezza da mero precetto per l'interprete è divenuta criterio di legittimità della legge e dell'azione amministrativa [Corso 1991, 47]. Il giudizio di conformità delle leggi ai principi etico-giuridici della Costituzione rappresenta pertanto un criterio di unificazione normativa.

«Già dunque ai fini di una ricomposizione dell'ordinamento sotto la costellazione dei valori e dei precetti costituzionali occorre un'educazione giuridica non rifratta atomisticamente nei tanti saperi separati, riconosciuti nell'ordinamento didattico vigente nelle nostre Facoltà» [Casavola 1989, 9]. La ricostruzione dell'*etica costituzionale* in continua evoluzione applicativa e lo stretto *rappor-*

to tra legalità e moralità diventano così compiti teorici e didattici, a cui la filosofia del diritto non può oggi più che mai sottrarsi.

Il secondo aspetto riguarda i *processi di unificazione internazionale* di interi settori del diritto privato, che non riguardano soltanto lo sviluppo dell'economia mondiale, ma anche il diritto delle persone, della famiglia, del diritto e del processo penale. «Torna dunque attuale ai nostri giorni il problema della *communis interpretatio* ch'era stato centrale nel diritto comune europeo e che postula una rinascenza del diritto giurisprudenziale, cioè del ruolo creativo di giuristi interpreti animati da cultura e da spirito transnazionali» [Casavola 1989, 10].

Più in generale, il compito del giurista si qualifica ancora una volta per l'interpretazione, ma questa non è né mera esegesi né mera trasmissione di significati. Ritornano ad acquistare valore le antiche affermazioni: «*est proprium ius civile quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*», «*constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quam possit cottidie in melius perducere*».

La frontiera della scienza giuridica è oggi il «*revival of the old idea of ius commune adapted to the modern world*» [David 1971, cap. 5 § 8].

L'educazione del nuovo giurista, capace di creatività giurisprudenziale, non deve essere solo caratterizzata dall'interdisciplinarietà ma anche da un'*attitudine storico-comparativa* che attraversi tutte le discipline.

L'esigenza che ancora una volta si presenta è quella dello *studio dell'interpretazione giuridica* nei suoi presupposti filosofici generali e nei suoi metodi specifici. L'interpretazione giuridica è divenuta ora consapevole di aver molto da apprendere dalle altre forme dell'ermeneutica, ma anche di aver da trasmettere a loro un inestimabile tesoro d'esperienza. Anche qui la filosofia del diritto ha il suo ruolo da svolgere.

8) Di fronte ad una tale situazione degli studi giuridici le basi filosofiche, di cui il nuovo giurista ha bisogno, devono aiutarlo a rimodellare un'identità che non può essere un'eredità del passato data per presupposta. Si tratta di essere provvisti di una carta

di navigazione in questo mare ricco di possibilità, ma povero di unità e di orientamenti.

Penso che si dovrebbero privilegiare i temi legati alla *filosofia della prassi e alla ragion pratica*, all'ermeneutica, alle logiche dell'azione umana, alla teoria della decisione e del ragionamento giuridico, alla teoria dell'argomentazione e della giustificazione, da una parte, e, dall'altra, all'analisi dei valori economici, morali e politici, al problema della giustizia sociale, alla nuova emergenza etica (bioetica, ecologia, diritti umani ...) e, più in generale, alle nuove condizioni culturali genericamente contrassegnate come «post-moderne». Pur continuandosi a dare importanza allo studio del linguaggio giuridico, non si potrà più pensare di comprenderne il senso al di fuori ed indipendentemente dal contesto e dalla dimensione intenzionale e pragmatica.

9) L'ultima notazione riguarda il rapporto tra *diritto e politica*. A questo proposito si registra in questi ultimi anni un mutamento significativo. Si mantiene la imprescindibilità del loro collegamento contro la neutralità valutativa, ma ora non c'è più il primato della politica sul diritto. Al contrario il diritto sta rivelando un *primato sulla politica* nel senso che quest'ultima passa dalla progettualità alla realizzazione solo attraverso il diritto nella sua più estesa accezione di norma, d'interpretazione giudiziale e scientifica [Casavola 1992, 284]. Ed allora il compito didattico del filosofo del diritto dovrebbe essere diretto ad educare il discente al *senso del diritto*, al diritto come modalità dell'essere-uomo, alla giuridicità come forma di vita, ad una visione unitaria dell'operare giuridico, ad acquistare una *coscienza nomologica* che aiuti ad individuare, in un mondo in cui la norma non è più presupposta ma di volta in volta ricostruita, il valore delle esigenze di giustizia accanto a quelle di utilità sociale.

Ho qui riassunto solo alcune delle aspettative dell'educazione giuridica nel nostro tempo. Molte altre sono state trascurate.

Non saprei dire fino a che punto l'insegnamento della filosofia del diritto nelle Facoltà giuridiche italiane rispetti o deluda queste attese della formazione del giurista nell'ora presente. Molti giuristi sembrano inclinare piuttosto alla delusione, ma la diffidenza

degli scienziati del diritto nei confronti della filosofia — già nel 1922 notata da Cammarata — è cosa antica e non sempre imputabile ai filosofi del diritto. E tuttavia l'esperienza di questi ultimi anni non ci permette di dar ragione a Scarpelli quando afferma:

«Quando un docente continui ad insistere per anni e per decenni nei suoi immutati schemi e modelli senza preoccuparsi di quel che accade fuori delle mura dell'università nella cultura e nel mondo, finirà per farsi intorno a lui il vuoto e perfino i suoi allievi fedeli ed ansiosi di cattedra dovranno riconoscere e dichiarare l'inattualità del suo insegnamento» [Scarpelli 1975, 55-56]. Noi però oggi possiamo constatare che ciò avviene solo qualora all'inattualità dell'insegnamento si aggiunga l'incapacità di portare in cattedra l'allievo. In caso contrario la cattiva didattica si perpetua e si aggrava attraverso l'allievo.

RIFERIMENTI

- L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Cedam, Padova 1955.
- F.P. CASAVOLA, *Diritto romano, scienza giuridica e formazione del giurista*, in *Panorami* 1 (1989), pp. 3-14.
- F.P. CASAVOLA, *Sui poteri istituzionali*, in *I Cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa*, A.V.E., Roma 1992, pp. 281-290.
- G. CORSO, *In che senso il diritto positivo è un vincolo per il giurista*, in *Diritto positivo e positività del diritto*, a cura di G. Zaccaria, Giappichelli, Torino 1991, pp. 41-59.
- S. COTTA, *Il compito del giurista nell'ora presente*, in *Justitia*, 1966, pp. 165-181.
- S. COTTA, *Il giurista e la società in trasformazione*, in *Jus*, 1967, pp. 7-27.
- R. DAVID, *The international Unification of Private Law*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, II, 1971.
- V. FROSINI, *Il giurista nella società industriale*, in *Amministrazione e Politica*, 13 (1979), pp. 438-444.
- F. GALLO, *Sulla definizione di diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, parte I, pp. 23-43.
- N. IRTI, *Formalismo e attività giuridica*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, parte I, pp. 3-10.
- A. MARI (a cura), *I mestieri del giurista. Guida alla scelta professionale dei laureati in scienze giuridiche*, Franco Angeli, Milano 1990.
- E. ROBILANT, *Prospettive sul ruolo del giurista nella società tecnologica della nuova Europa*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 10 (1980), 509-521.
- S. RODOTÀ, *Del ceto dei giuristi e di alcune sue politiche del diritto*, in *Politica del diritto* 17 (1986), n. 1, pp. 3-12.
- U. SCARPELLI, *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, pp. 1-33.
- U. SCARPELLI, *Insegnamento del diritto, filosofia del diritto e società in trasformazione*, in *L'educazione giuridica. I. Modelli di Università e Progetti di riforma*, Libreria universitaria, Perugia 1975, pp. 54-70.
- G. TARELLO, *Politiche del diritto e atteggiamenti dei giuristi. In margine alle considerazioni di Rodotà*, in *Politica del diritto*, 17 (1986), pp. 249-252.
- E. ZITELMANN, *Die Vorbildung der Juristen*, Duncker & Humblot, Leipzig 1909, trad. it., in *Rivista di diritto civile*, 1912.